



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 219

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 22 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Favogna" denominato "Finsud B" - Proponente: FINSUD S.r.l. - Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26/03/2007 ed acquisita al prot. n. 5636 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota n. 7721 del 16 maggio 2007 trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia chiedeva alla Società in epigrafe di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. Nella stessa nota il Settore Ecologia all'Amministrazione comunale competente chiedeva apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 8818 del 31 maggio 2007 il Settore Ecologia trasmetteva alla Finsud S.R.L. le osservazioni prodotte dalla Eurowind S.R.L. ed acquisite al prot. n. 8779 del 31 maggio 2007, secondo le quali il progetto relativo all'impianto eolico proposto dalla Finsud non sarebbe stato rispondente "alla normativa vigente in materia di corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio, in generale per il non rispetto delle distanze e in particolare con l'impianto della società EUROWIND". Con la medesima comunicazione, il Settore chiedeva quindi, al contempo, alla Finsud i relativi chiarimenti.

Con nota acquisita al n. 9617 del 15 giugno 2007 la Società FINSUD trasmetteva il progetto definitivo relativo all'iniziativa di cui trattasi, specificando che esso "non modifica in alcun modo il layout di impianto";

con nota n. 13213 del 21 agosto 2007 il Settore Ecologia acquisiva la contro-opposizione della FINSUD al progetto della EUROWIND S.r.l., motivata dalla circostanza per cui "i terreni sui quali insistono i parchi eolici della scrivente società sono nella esclusiva disponibilità della FINSUD S.r.l. come da allegata convenzione con i proprietari dei terreni";

Il Settore 3° - Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano con nota 4688 dell'8 maggio 2008, acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 8176 del 03 giugno 2008 esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto dal punto di vista ambientale, nel rispetto dei vincoli emersi in fase istruttoria e "fatto salvo il parere di merito di competenza dell'Amministrazione comunale da esprimersi in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del D-Lgs 387/03". Nella medesima nota si attestava l'avvenuta affissione della documentazione relativa al progetto in questione per 30 giorni all'Albo pretorio comunale e si trasmetteva l'opposizione della Eurowind S.R.L. di cui ai capoversi precedenti.

Con nota acquisita al prot. n. 4328 del 2 aprile 2009 la Finsud Srl consegnava al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, nonché ad altri soggetti istituzionali incardinati presso la Regione Puglia (Presidenza, Assessorato allo Sviluppo economico) una disamina di aspetti legati all'applicazione della DGR n.1462/2008 che si concludeva con una richiesta di "corretta e puntuale applicazione" della stessa al fine di evitare arbitrarie interpretazioni, nel tentativo di dirimere questioni legate ai criteri cronologici di presentazione delle istanze di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> località: Comune di Ascoli Satriano loc. "Favogna"

==> n. aerogeneratori: il layout è costituito da 11 aerogeneratori ognuno di potenza pari a 2000 kW per una potenza nominale complessiva di impianto pari a 22 MW ("Relazione descrittiva", p. 5). Le torri sono ubicate in piazzole di 735 mq ciascuna (p. 8) con una occupazione di suolo complessiva di circa 8.085 m<sup>2</sup>, in fase di cantiere. Si dichiara che le distanze minime sono state osservate sia con riferimento ai singoli aerogeneratori, sia tra le file parallele ("Relazione descrittiva", p. 11);

==> diametro rotore aerogeneratori: 90 m ("Relazione descrittiva", p. 6);

==> altezza WTG: Altezza torre 105 m ("Relazione descrittiva", p. 6);

==> vettoriamento dell'energia: mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. La lunghezza del cavidotto di connessione alla rete principale è pari a m 20.117 mentre la lunghezza dei cavidotti di collegamento assomma a m 4.129 (dati tratti dai file "a\_cavidotto\_connesione.shp" e "a\_cavidotto.shp"). I cavidotti saranno posati a profondità di circa 0,60 m;

==> viabilità di servizio: Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari circa 4/5 m, da raccordare con la viabilità esistente. La viabilità di accesso alle macchine sarà funzionante sia nella fase di cantierizzazione delle opere previste che nella successiva fase di esercizio dell'impianto ("Relazione descrittiva", p. 8). Lo sviluppo complessivo di m 8.080 (dati tratti dal file "a\_piste.shp");

==> n. 1 cabina elettrica di impianto MT/AT per raccolta, trasformazione collegata alla sottostazione di connessione tramite linea di AT a 150 kV;

==> n. 1 cabina elettrica di impianto AT per convogliamento verso la rete elettrica nazionale dell'energia prodotta dagli aerogeneratori, con relativi locali "misura", "produttore" e "gestore rete";

==> il volume di scavo per ogni singolo aerogeneratore è di 580 m<sup>3</sup> ("Relazione descrittiva", p. 7);

==> coordinate aerogeneratori: Tratte dalla "Relazione descrittiva", p. 14

==> l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'involuppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, separati fra loro da modeste scarpate;

==> secondo quanto riportato nella Scheda dell'Ambito paesaggistico 3 "Tavoliere", la valenza ecologica medio bassa dell'area in questione corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola prevede una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l'assenza (o la bassa densità) di elementi di pressione antropica;

==> dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue", tranne il n. 6 che ricade in un'area classificata come "cespuglieti e arbusteti".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- lo studio delle componenti ecosistemiche appare riferito alla più vasta area del Subappennino dauno e non piuttosto, specificatamente, alla zona in esame. Tanto le fitocenosi presenti quanto, soprattutto, la componente faunistica sono descritte in modo non sufficientemente approfondito;
- inoltre, nello studio si accenna al fatto che la zona oggetto di intervento può essere interessata dal fenomeno delle migrazioni "in quanto il sito fa parte di un comprensorio che costituisce un buon collegamento ecologico fra le aree naturali del Subappennino Dauno con le zone umide costiere. Sono comunque state osservate, nella zona, piccole concentrazioni di rapaci nel periodo immediatamente precedente le migrazioni autunnali e si rilevano presenze, soprattutto lungo le strade, sui pali delle linee telefoniche, di esemplari svernanti di poiana (*Buteo buteo*)" (Relazione Impatto Ambientale, p. 54-55) senza operare i necessari approfondimenti in merito;
- pur essendo stata rispettata la minima interdistanza tra gli aerogeneratori, l' "effetto selva" non appare scongiurato poiché il layout ibrido, con una conformazione più a "cluster" (grappolo) piuttosto che per file parallele, con diversi aerogeneratori disallineati, genera una diffusa percezione di affollamento;
- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m per gli aerogeneratori: 1, 3, 4, 7 e 8. Una distanza quantomeno pari a 250/300 m è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema;
- gli aerogeneratori 1, 5, 6 e 8 ricadono in zone classificate come "PG1";
- si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo tra più impianti di produzione di energia da fonte eolica di taglia industriale, in particolare con un altro proposto nello stesso territorio comunale, già sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale e quindi in avanzato iter

procedimentale, la cui distanza da quello in oggetto raggiunge anche un minimo di poco più di 1 km. Per lo stesso impianto menzionato, sono già state giudicate inidonee alcune ubicazioni ricadenti in aree limitrofe a quelle opzionate dalla progettualità in esame, suggerendo una possibile inidoneità ambientale dell'intero comprensorio;

- l'analisi di visibilità e di inserimento nello skyline dell'impianto avrebbe dovuto tener conto, oltre che principalmente dei parchi eolici già autorizzati (laddove non già installati), quantomeno dell'iniziativa progettuale "Finsud A" poiché proposta dalla stessa società e tale da far sì che i due lotti su cui insistono le due distinte progettualità siano reciprocamente visibili;

- la Relazione Impatto Ambientale non ha posto adeguatamente in evidenza le seguenti interferenze:

- il cavidotto di connessione è, in un tratto, adiacente ad un corridoio di connessione rappresentato dal Canale Marana La Pidocchiosa, in un altro tratto attraversa un altro corridoio di connessione individuato nel Canale San Leonardo. Entrambi sono del tipo fluviale residuale;

- il cavidotto, alcuni tratti delle piste di servizio e gli aerogeneratori nn. 2, 4, 5 e 7 interferiscono con l'area buffer del tratturello Foggia-Ascoli-Lavello;

- il cavidotto attraversa l'area buffer del tratturo "Braccio Lagano - Candela" e il Canale Ponticello, S. Spirito e San Leonardo assoggettati a vincolo istituito dal R.D. 20 dicembre 1914 n. 6441;

- il cavidotto, alcuni tratti delle piste di servizio e l'aerogeneratore n. 6 con il corso d'acqua "Marana Castello", assoggettato a vincolo istituito dal R.D. 20 dicembre 1914 n. 6441;

- a fronte della evidenza dei fabbricati presenti nell'intorno dell'impianto e nelle aree intercluse tra le sue componenti, l'analisi di impatto acustico avrebbe dovuto essere affidata ad un tecnico specialista competente in acustica, prevedendo indagini più complete e più complesse, in particolare contemplando un maggior numero di ricettori sensibili più vicini agli aerogeneratori ed una distribuzione delle curve di emissione acustica meno isotropa, che implementi anche gli effetti della direzione prevalente del vento.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano, proposta da Finsud Srl in località Favogna e denominato "Finsud B", possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

### DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Favogna" denominato "Finsud B"-  
Proponente: FINSUD S.r.l.- Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario istruttore  
Pierfrancesco Semerari

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---